

**ACCORDO PROVINCIALE IN MATERIA DI CONTRATTI DI INSERIMENTO**

Le associazioni Imprenditoriali firmatarie dei CCNL del Commercio, del terziario, della distribuzione e dei servizi e per i dipendenti e operatori di vendita, della Provincia di Palermo:

- Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo e dei servizi  
CONFCOMMERCIO;
- Confederazione Italiana Esercenti Attività Commerciali Turistiche e dei Servizi  
CONFESERCENTI;

Le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori Firmatarie dei CCNL, in premessa richiamati:


- FILCAMS – CGIL PROVINCIALE
- FISASCAT – CISL PROVINCIALE
- UILTUCS – UIL PROVINCIALE

Visti gli artt. 54/59 del D.Lgs 276/03  
Visti gli artt.47/53 del D.lgs. 276/03

Visto l'accordo interconfederale per la disciplina transitoria per i contratti di inserimento del 11/02/2004 e le previsioni in materia di contratti di inserimento e apprendistato contenute nei rinnovi contrattuali di settore Confcommercio e Confesercenti del 02/07/04.

Manifestata la volontà di disciplinare le novità sul mercato del lavoro contenute nel D.Lgs 276/03, con l'assistenza del Consulente del Lavoro Vincenzo Barbaro, stipulano con il presente verbale, l'accordo territoriale sui contratti di inserimento e di apprendistato, di cui al già citato D.Lgs., per le aziende ed i dipendenti del Terziario, della distribuzione e dei servizi per la provincia di Palermo.

Le parti, inoltre, per dare seguito a quanto demandato alla contrattazione territoriale da parte del ccnl di settore, si impegnano ad avviare un confronto su tali materie, finalizzato al raggiungimento di intese, utili ad evitare effetti distorsivi nel mercato del lavoro.



The image shows several handwritten signatures in black ink. The most prominent one at the top is 'Pietro Lu R'. Below it, there are several other signatures, including one that appears to be 'Giacca Scuto' and another that looks like 'Pietro Mandel'. The signatures are written in a cursive, somewhat stylized hand.

**1. Premessa**

Il presente accordo, in applicazione di quanto contenuto dal D.Lgs. 276/03 e successive modifiche ed integrazioni e da quanto da esso demandato alla contrattazione collettiva anche territoriale, ha efficacia sussidiaria e complementare alla regolamentazione definita in sede di contrattazione collettiva nazionale.

Le parti hanno inteso regolamentare i contratti di inserimento e di apprendistato al fine di consentire una possibilità ulteriore di accesso al mercato del lavoro a lavoratori appartenenti alle fasce deboli individuate all'art 54 del D.Lgs 276/03.

Le parti, nel valutare le problematiche inerenti il mercato del lavoro nel settore del Terziario, della distribuzione e dei servizi, concordano di stabilire un approccio preventivo alle novità apportate dal D.Lgs. 276/03 al fine di, prevenire contenziosi sulla qualificazione del rapporto, far emergere rapporti irregolari, evitare elusioni tendenti al mero ottenimento di vantaggi contributivi a scapito dell'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore inserito al contesto lavorativo, con l'obiettivo ultimo di realizzare condizioni idonee per la stabilità d'impiego.

Il presente accordo rappresenta un'azione concreta, voluta dalle parti sociali per rendere efficaci alcune delle novità in materia di lavoro volute dal legislatore con il D.Lgs 276/03.

Al fine di valutare la possibilità di regolamentare altre forme di lavoro richiamate dal D.Lgs. 276/03, allo scopo di prevenire contenziosi, distorsioni nell'applicazione delle novità in materia di contratti di lavoro intermittente, a tempo parziale, di lavoro ripartito, a progetto, le parti istituiscono un tavolo tecnico che operi alla proposizione di soluzioni idonee a contemperare l'esigenza di flessibilità del mercato del lavoro con la tutela del rispetto delle condizioni dei lavoratori.

Le parti si adopereranno per rendere efficace l'accordo raggiunto utilizzando gli strumenti contrattuali, anche attraverso L'Ente bilaterale territoriale, l'Osservatorio del mercato del lavoro e i fondi interprofessionali per la formazione continua.



Handwritten signatures and initials, including 'Pds' and 'Sav-p'.

## 2. Ambito di applicazione

2.1. Il presente accordo ha validità per le aziende operanti nel territorio della Provincia di Palermo, a partire dalla sottoscrizione dello stesso.

2.2. Al fine di evitare il sovrapporsi di livelli di contrattazione, gli accordi aziendali stipulati o da stipulare, dovranno attenersi a quanto contenuto dal presente accordo, avendo tali contratti efficacia sussidiaria e complementare alla contrattazione territoriale.

## 3. Aspetti contrattuali dei contratti di inserimento

3.1. I contratti di inserimento di cui agli art. 54/59 D.Lgs. 276/03 sono ammessi a favore dei soggetti di cui all'art. 54, per tutti i livelli di classificazione ad esclusione del 7 livello dei CCNL Concoffcommercio e Confesercenti.

3.2. Il contratto di inserimento deve essere stipulato con forma scritta ed in esso deve essere specificato il progetto individuale di inserimento, al fine di consentire l'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore al contesto lavorativo.

Le informazioni relative al progetto dovranno contenere in particolare i percorsi formativi obbligatori, quelli ulteriori di cui al punto 3.4. nonché il nominativo dell'eventuale tutor aziendale che curerà l'inserimento del lavoratore.

3.3. La durata massima dei contratti di inserimento, salvo quanto previsto al successivo punto 3.4., è stabilita:

- 5° e 6° livello 12 mesi
- dal 1° al 4° livello 18 mesi

Per i soggetti di cui all'art. 54 c. 1 lettera f, la durata massima del contratto di inserimento è elevata a 36 mesi indipendentemente dal livello finale di inserimento.


3.4. Per i livelli 5° e 6° è consentita la proroga del contratto di inserimento entro il limite dei 18 mesi a condizione che, il lavoratore assunto, riceva una formazione teorica, ulteriore rispetto alle 24 ore minime obbligatorie, previste dal ccnl di settore, di almeno 16 ore da completarsi entro il compimento del 18° mese di assunzione.

Tale formazione teorica, da svolgersi anche con modalità di e-learning, dovrà essere oggetto di registrazione delle competenze acquisite con modalità definite dal datore di lavoro e documentate da apposite certificazioni attestanti l'effettiva esecuzione della stessa.

Tali certificazioni dovranno essere custodite dal datore di lavoro ai fini probatori della formazione effettuata.

3.5. La categoria dei lavoratori assunti in contratto di inserimento, salvo quanto previsto dal successivo punto 3.6. non potrà essere inferiore per più di 2 livelli rispetto alla categoria che, secondo il CCNL spetta ai lavoratori addetti a mansioni e funzioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento.

3.6. I lavoratori assunti con contratto di inserimento che nei 18 mesi precedenti all'assunzione, abbiano svolto attività lavorativa subordinata a tempo indeterminato per almeno 3 mesi, con le stesse mansioni relative al progetto di inserimento e per aziende operanti nel medesimo settore merceologico di attività, il livello di inquadramento non potrà essere inferiore per più di un livello durante tutto il periodo di prova, rispetto alla categoria che, secondo il CCNL spetta ai lavoratori



addetti a mansioni e funzioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento, ed il livello corrispondente superato lo stesso periodo di prova. Per tali lavoratori è prevista un'attività formativa teorica in aggiunta a quella obbligatoria nella misura e con gli obblighi di cui al punto 3.4. indipendentemente dal livello finale di inserimento.

3.7. Il numero dei lavoratori che possono essere assunti con contratto di inserimento non può essere superiore al numero dei lavoratori a tempo indeterminato presenti in azienda. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori a tempo indeterminato o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere con contratto di inserimento in numero non superiore a tre.

3.8. Il lavoratore con contratto di inserimento, in caso di malattia o infortunio non sul lavoro ha diritto ad un periodo di comporto pari a:

90 giorni di calendario nel caso di durata del contratto non superiore a 9 mesi;

120 giorni di calendario nel caso di durata del contratto superiore ai 9 mesi ed inferiore all'anno;

150 giorni di calendario nel caso di durata del contratto superiore a 12 mesi.

In caso di infortunio sul lavoro il periodo di comporto è pari a 180 giorni in un anno solare.

3.9. E' consentito apporre la clausola relativa al periodo di prova nella misura massima prevista dal CCNL di settore per i lavoratori addetti a mansioni e funzioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento.

#### 4. Attività formativa

4.1. I datori di lavoro che avviano rapporti di lavoro con contratti di inserimento dovranno attenersi alle iniziative formative previste dal presente accordo. Per quanto attiene alla formazione obbligatoria le parti hanno individuato gli argomenti che devono essere obbligatoriamente trattati (allegato 1). Per quanto attiene la formazione ulteriore, di cui al punto 3.4., il datore di lavoro avvierà delle attività formative, da svolgersi in luogo della prestazione lavorativa, connesse al contesto lavorativo, utili al conseguimento delle finalità del progetto di inserimento, al fine di accrescere le conoscenze e le competenze professionali del lavoratore.

#### 5. Apprendistato

5.1. E' istituita presso l'Ente Bilaterale del Terziario di Palermo la commissione paritetica sull'apprendistato, con funzioni ad esso demandate dagli artt. 21 ter del ccnl di categoria denominati Confcommercio e Confesercenti.

5.2. Entro 30 giorni dalla firma del presente accordo le parti provvederanno, anche per il tramite dell'Ente bilaterale del terziario a stabilire le linee di massima dei programmi formativi finalizzati al conseguimento della qualifica professionale.

5.3 In attesa delle regolamentazioni di cui al punto 5.2. le imprese potranno presentare propri programmi formativi nel rispetto di quanto contenuto nel ccnl di categoria e da quanto previsto dal D.Lgs 276/03.

#### 6. Disposizioni finali

6.1. Al fine di consentire il monitoraggio, propedeutico alla verifica del corretto funzionamento del presente accordo, le imprese che avviano rapporti di lavoro con contratto di inserimento sono tenute ad inviare entro 30 giorni dall'inizio del rapporto di lavoro, comunicazione come da allegato 2 all'Osservatorio costituito in seno all'Ente Bilaterale Provinciale del Terziario. Entro 30 giorni dal



termine del contratto di inserimento i datori di lavoro invieranno comunicazione come da allegato 3 allo stesso ente.

6.2. L'Ente Bilaterale del Terziario di Palermo, utilizzando le risorse destinate a tale scopo come da apposito regolamento, provvederà all'organizzazione dell'attività formativa obbligatoria come da richieste pervenute dalle imprese ad esso aderenti, previa verifica della regolare iscrizione e contribuzione, provvedendo a certificare altresì l'adempimento all'obbligo formativo di cui al presente accordo.

6.3. Al fine di dirimere le eventuali controversie sorte in applicazione del presente accordo, oltre che per quanto previsto in premessa, è istituita presso l'Ente Bilaterale del terziario di Palermo la commissione tecnica con compiti di fornire interpretazioni sull'applicazione del presente accordo. Potranno richiedere pareri oltre alle parti interessate, direttamente o per il tramite delle proprie organizzazioni sindacali, i soggetti di cui all'art. 1 della L. 12/79.

6.4. In caso di mancata applicazione del presente accordo, le parti stipulanti effettueranno, per il tramite dell'osservatorio sul mercato del lavoro presso l'Ente Bilaterale del Terziario di Palermo, comunicazione agli organi preposti al controllo al fine di verificare l'ipotesi di cui all'art. 55 c.5.

Palermo 07/10/04

CONFCOMMERCIO;

CONFESERCENTI;

FILCAMS - CGIL PROVINCIALE  
FISASCAT - CISL PROVINCIALE  
UILTUCS - UIL PROVINCIALE

